



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2014**

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA 4^a

DETERMINAZIONE

n. 05 del 31/01/2014

OGGETTO: Proroga del contratto d'appalto del servizio d'igiene urbana e servizi. Conferma determinazione n. 1414 del 19/11/2013, esecutiva. Riapprovazione schema di atto integrativo del contratto rep. N. 1888/2004.

In data **31/01/2014** nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Aldo CAFORIO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 12/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata ratificata la deliberazione di G.C. n. 162 del 29/11/2013 ad oggetto "*Variazione al Bilancio di Previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, piano triennale delle opere pubbliche, relazione previsionale e programmatica*";

- con deliberazione di Giunta comunale n. 176 del 13/12/2013, esecutiva, è stato approvato il PEG anno 2013, nonché sono stati assegnati obiettivi e risorse ai funzionari responsabili di Area;

Premesso che:

- l'art. 31, comma 1, della L.R. 06/07/2011, n. 14 e l'art. 2 della L.R. 24/08/2012, n. 24 hanno previsto la costituzione degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) per la gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti in numero di 06 coincidenti con il territorio di ciascuna Provincia;
- l'art. 10 della L.R. 20/08/2012, n. 24, così come modificato dall'art. 4 della L.R. 13/12/2012, n. 42, ha stabilito che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, a condizione che detti enti siano costituiti in Unione di comuni, ovvero abbiano specificamente disciplinato l'attività di settore mediante convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), secondo un modello di funzionamento da definire con deliberazione di Giunta regionale;
- l'art. 14 - *Affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto* – della citata L.R. n. 24/2012 stabilisce:
 - ✓ al comma 1, che gli enti locali facenti parte dell'ARO affidano l'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto;
 - ✓ al comma 2, che la procedura di cui al comma 1 è espletata sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della medesima legge ed è avviata entro e non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'ARO; la Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte dell'ARO anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del comma 4 dell'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - ✓ al comma 3, che nel caso in cui siano vigenti, all'interno di un ARO, affidamenti di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani attraverso gestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanze emanate dall'ente competente, la procedura di cui al comma 1 è indetta per la gestione immediata delle porzioni di ARO coperte da dette gestioni, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio;
 - ✓ al comma 4, che i contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani sottoscritti da enti ricadenti nel territorio dell'ARO prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, che l'ente titolare del predetto contratto avvia le procedure di risoluzione dello stesso dopo la stipula del contratto di servizio con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità di cui alla presente legge, nonché con riferimento ai costi dei servizi; di detto evento, l'ARO è tenuto a dare comunicazione formale a tutti i Comuni aderenti e ai soggetti interessati in quanto titolari di competenze specifiche; è assicurato il trasferimento di beni e impianti dalle imprese titolari del contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore individuato dall'ARO nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e in ogni caso nel rispetto del Codice civile;

- ✓ al comma 5, che la gara deve prevedere il cronoprogramma di estensione dalla nuova gestione anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza di contratti in corso di validità che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi del comma 4. In questi casi, il capitolato speciale d'appalto delle gestioni di detti territori deve essere aggiornato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO, nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e di quelli indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani, anche valorizzando il patrimonio derivante dalle gestioni cessate;
- l'art. 24 della citata L.R. n. 24/2012 ha stabilito che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, cioè dal 24/08/2012, data di pubblicazione della stessa sul BURP n. 123, è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto e che dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di perimetrazione degli ARO di cui all'art. 8, comma 6, della medesima legge, è fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto;
- con deliberazione n. 2147 del 23/10/2012 la Giunta Regionale ha definito, per la provincia di Taranto, la perimetrazione di n. 05 ARO (Ambiti di Raccolta Ottimale) all'interno degli ATO inserendo il Comune di Castellaneta nell'ARO n. 3/TA, insieme ai Comuni di Ginozza, Massafra e Palagiano;
- con deliberazione n. 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul BURP n.7 del 15/01/2013, la Giunta Regionale ha definito il modello organizzativo e di funzionamento degli ARO e dettato, tra l'altro, il termine entro cui gli enti locali dovevano costituirsi nelle forme previste dall'art. 10, comma 2, della L.R. n.24/2012;
- con deliberazione n. 194 dell'11/02/2013, pubblicata sul BURP n.39 del 13/03/2013, la Giunta Regionale ha adottato lo schema regionale di Carta dei Servizi per lo svolgimento delle funzioni di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell'8/03/2013, avente ad oggetto: *Associazione, mediante convenzione ex art. 30 del D.Lgs. N. 267/2000 e in esecuzione dell'art. 10, c. 2 della L.R. 24/2012 tra i Comuni facenti capo all'Ambito di raccolta Ottimale (A.R.O.) Taranto/3- Approvazione schema di convenzione;*

Visti:

- la D.G.R. n. 957/2013 del 13/05/2013 che stabilisce di attivare le procedure sostitutive di cui all'art. 14, c. 2, della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. per la costituzione degli ARO inadempienti, contenente la nomina dell'ing. Domenico Lovascio quale Commissario ad acta per l'ARO 3/TA;
- il decreto del Commissario ad acta, ARO 3/TA n. 2, in data 21/06/2013 recante la Costituzione dell'ARO 3/TA;
- la deliberazione dell'ARO 3/TA n. 1 dell'11/07/2013, avente ad oggetto: seduta di primo insediamento: presa d'atto del decreto del Commissario ad acta n. 2 del 21/06/2013 e relativa convenzione;
- la deliberazione dell'ARO 3/TA n. 2 dell'11/07/2013, avente ad oggetto: Costituzione Uf-

ficio comune di ARO e dotazione strumentale;

Visto il contratto rep. n. 1888/2004 in data 25/11/2004 con cui è stato affidato alla Società coop. a r.l. "Avvenire" l'appalto dei servizi di igiene urbana e complementari;

Rilevato che, in virtù delle prescrizioni contenute nell'art. 3 del predetto contratto, la durata dell'appalto è stata fissata *«in anni 9 (nove) naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di effettiva consegna del servizio, giusta nota prot. n. 26733 del 4 novembre 2004 del Responsabile dell'U.T.C. richiamata nel precitato verbale di constatazione dei mezzi del 18/11/2004»*;

Rilevato altresì che con le prescrizioni introdotte dall'art. 4 del capitolato speciale è stato previsto che *«l'appalto avrà la durata di anni nove, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto o dalla data di inizio del servizio ai sensi dell'art. 5 (inizio del servizio), qualora la consegna avvenga anticipatamente sotto riserva di legge su disposizione del Dirigente del Settore»*;

Vista la deliberazione n. 154 del 5 novembre 2013 con cui la Giunta comunale ha emanato apposito atto di indirizzo politico-amministrativo al Funzionario responsabile della IV^a Area per avvalersi della facoltà, contemplata dall'art. 28 del *«capitolato speciale d'appalto per l'affidamento mediante appalto concorso dei servizi di igiene urbana e complementari»*, di prorogare la durata del predetto servizio agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto in essere e, nel contempo, è stato precisato che la proroga non potrà essere di durata superiore ad un anno e che il contratto dovrà comunque ritenersi risolto di pieno diritto nel caso in cui l'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/08/2012, n. 24, intervenga prima della nuova scadenza del 24 novembre 2014;

Vista la nota prot. n.26709 del 6 novembre 2013 con cui, in conformità con quanto previsto dalla Giunta comunale, si è proceduto ad informare l'ARO della necessità di addivenire alla proroga della durata del servizio.

Vista la nota prot. n. 27562 del 14 novembre 2013 con cui, in conformità con quanto previsto dalla Giunta comunale, si è proceduto ad informare l'ATO - Provincia di Taranto TA - Ciclo Rifiuto in Ambito Territoriale ottimale e la Regione Puglia – Area politiche per la riqualificazione, tutela e la sicurezza e attuazione OO.PP., Servizio Ciclo Rifiuti, della necessità di addivenire alla proroga della durata del servizio.

Considerato che, al fine di dare attuazione al predetto atto d'indirizzo di cui alla deliberazione di G.C. n. 154 del 5 novembre 2013, con determinazione dell'Area Tecnica Urbanistica n. 1414 del 19/11/2013, esecutiva ai sensi di legge:

- è stata disposta la proroga della durata del servizio in argomento fino al 24 novembre 2014, agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto in essere, di cui al rep. N. 1888/2004;
- è stato disposto altresì che il contratto aggiuntivo di proroga si intenderà comunque risolto di pieno diritto nel caso in cui l'affidamento del servizio intervenga prima della nuova scadenza del 24 novembre 2014;
- è stato approvato lo schema del presente contratto integrativo;
- è stata imputata la somma di € 230.000,00, relativa all'anno 2013, al cap. di spesa n.1090503/7, del bilancio 2013, esercizio provvisorio, in quel momento in corso di formazione;

- è stato dato atto che la somma di € 1.800.000,00, relativa all'anno 2014, avrebbe trovato copertura finanziaria all'apposito intervento di spesa del bilancio pluriennale 2012/2014, nonché nello schema di bilancio pluriennale 2013/2015 approvato dalla Giunta comunale e, in quel momento, sempre in corso di approvazione da parte del Consiglio comunale;

Rilevato altresì che con determinazione n. 1517 del 18/12/2013, esecutiva, il Responsabile della 4^a Area Tecnica Urbanistica:

- ha provveduto al conteggio revisionale del corrispettivo relativo al contratto di appalto n. 1888/2004, stabilendo un canone annuo di € 1.814.686,73, oltre iva ai sensi di legge nella misura del 10%, alla data di novembre 2012;
- ha disposto che con un successivo atto gestionale si sarebbe provveduto alla quantificazione delle differenze tra il dovuto e il pagato per ciascuna annualità rientrante nella validità contrattuale, nonché all'aggiornamento del canone annuale una volta che l'ISTAT avrà pubblicato l'indice di variazione periodo novembre 2012-novembre 2013;

Vista la propria nota prot. n. 438 del 09/01/2014, con la quale, al fine di addivenire alla stipulazione del contratto di proroga in esame, è stato richiesto all'Avvenire s.r.l., di produrre tutta la documentazione di rito, così come specificata nella medesima richiesta, onde verificare la sussistenza di tutti i requisiti generali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Considerato che con la succitata nota prot. n. 438 del 09/01/2014, è stato tra l'altro richiesto all'Avvenire s.r.l., di produrre:

- 1) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2013 e a titolo di cauzione definitiva, **una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, pari ad € 181.468,67** (10% dell'importo annuo calcolato del valore economico del contratto pari ad € 1.814.686,73).
La fideiussione, a scelta della Società, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'*articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'*articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, la Società deve produrre apposita documentazione attestante il possesso del requisito.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione.

La garanzia prestata dovrà avere efficacia temporale per non oltre 180 giorni dalla data di scadenza del contratto di proroga, fermo restando che il Comune darà l'assenso allo svincolo della cauzione anche prima di detto termine di 180 giorni quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra il Comune stesso e la Società tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto.

- 2) a fronte di tutti i possibili eventi dannosi, anche di tipo ambientale, **una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni a persone, animali, cose e fabbricati con massimali non inferiori a € 1.500.000,00**, oltre ovviamente alle normali polizze assicurative, previste per legge, relative alla circolazione su strada dei mezzi utilizzati. La suddetta polizza dovrà prevedere anche il risarcimento dei danni causati a terzi, persone, animali o cose, in conseguenza di atti vandalici eseguiti sulle attrezzature e sui mezzi impiegati per lo svolgimento dei servizi (ad esempio: i danni cagionati a terzi in conseguenza dell'incendio dei contenitori per la raccolta dei rifiuti), per i quali resta esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di Castellaneta;

Rilevato che:

- 1) la predetta Società ha trasmesso tutta la documentazione di rito che attesta la sussistenza dei requisiti di legge per contrarre con questo Comune, dando atto che questa Area ha avviato d'ufficio la richiesta diretta all'acquisizione dell'ulteriore documentazione dagli Organi competenti, per la quale sono ancora pendenti i termini per il rilascio della stessa;
- 2) la citata Società ha prodotto:
 - a) a garanzia degli impegni ed obbligazioni assunte con il presente atto, polizza fideiussoria assicurativa quale appendice di proroga della polizza precedente, n. 00A1118000029M rilasciata in data 30/01/2014 da ISFIME S.p.a., con sede ad Agrigento in via Imera n. 19, di importo pari ad € 90.735,00, polizza depositata presso la 4^a Area Urbanistica del Comune; la misura di tale garanzia è determinata dal fatto che la società ha prodotto certificato di qualità ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008; la garanzia copre l'intero periodo di validità contrattuale e resterà vincolata fino alla esatta, puntuale ed integrale esecuzione di tutti gli impegni assunti dalla Società nei confronti del Comune, secondo le modalità disciplinate dal contratto originario, dal presente contratto, nonché dagli atti di gara. La garanzia prestata ha efficacia temporale fino a liberazione da parte del Comune che darà l'assenso allo svincolo della cauzione quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra il Comune stesso e la Società tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto.
 - b) per rischi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera connessi all'esecuzione dei servizi in appalto, ha consegnato al Funzionario Responsabile della 4^a Area Tecnica Urbanistica del Comune polizza assicurativa n. 2015500730084 del 27/06/2013 rilasciata da Milano Assicurazioni, Agenzia di Bari, prevedente il massimale di € 6.000.000;

Visto l'art. 151, comma 1, del TUEL, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 19/12/2013 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2014;

Considerato che l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da leggi statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato e, quindi, che gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Ritenuto, pertanto, di dover assumere formale atto a contrarre con l'Avvenire s.r.l. e, per l'effetto, di riapprovare l'allegato schema di atto integrativo del contratto;

Dato atto che la spesa riveniente dal presente atto, per sua natura, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, trattandosi di spesa derivante dall'obbligo giuridico di garantire un servizio essenziale in virtù delle sopra indicate disposizioni di legge e di contratto;

Visti:

- il D.Lgs. 03/04/ 2006, n. 152 e s.m.i., recante il "Testo Unico dell'Ambiente" e, in particolare, l'art. 191 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente e l'art. 198, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;
- il D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e s.m.i.;
- la L.R. 31/12/2009, n.36, recante "*Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152*";
- l'art. 31 della L.R. 06/07/2011, n.14, recante "Assessment e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011";
- la L.R. 20/08/2012, n. 24 e s.m.i., recante "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*";
- le Delibere di Giunta Regionale n. 2147 del 23/10/2012, n. 2877 del 20/12/2012 e n. 194 dell'11/02/2013 di adozione dello schema Regionale di Carta dei Servizi per lo svolgimento delle funzioni di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

Visto il D.Lgs. n. 267/000 e s.m.i. ed in particolare:

- gli artt. 107-109 che assegnano ai responsabili di servizio gli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

Visto il decreto sindacale di nomina di Responsabile dell' Area IV[^] n. 120 del 31/12/2013;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) Di dare atto che l'Avvenire s.r.l., con sede legale in Gioia del Colle (BA) alla via G. Carano Donvito n. 5, partita iva/codice fiscale 04203390721, è in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge per contrarre con questo Comune;
- 2) Di dare atto altresì che questa Area ha avviato d'ufficio la richiesta diretta all'acquisizione dell'ulteriore documentazione dagli Organi competenti, per la quale sono ancora pendenti i termini per il rilascio della stessa;
- 3) Di confermare la determinazione dell'Area Tecnica Urbanistica n. 1414 del 19/11/2013, esecutiva, con la quale:
 - a) È stata disposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del «*capitolato speciale d'appalto per l'affidamento mediante appalto concorso dei servizi di igiene urbana e complementari*», la proroga per la durata di un anno del contratto stipulato in data 25 novembre 2004 con la Società coop. a r.l. "Avvenire";
 - b) È stato stabilito che la proroga del contratto in esame abbia una durata fino al 24 novembre 2014;
 - c) È stato precisato che, per effetto della proroga, il rapporto contrattuale continua ad essere assoggettato agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto di appalto di cui al rep. n. 1888/2004 sottoscritto tra le parti in data 25/11/2004, fermo restando le integrazioni e modificazioni apportate alle singole clausole dallo schema di contratto approvato con il presente atto gestionale;
 - d) È stato stabilito che il contratto dovrà comunque ritenersi risolto di pieno diritto nel caso in cui l'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/08/2012, n. 24 intervenga prima della suddetta scadenza del 21 novembre 2014;
- 4) di riapprovare l'allegato schema di atto integrativo del contratto, il quale è da intendersi, a tutti gli effetti di legge, modificativo/integrativo del contratto rep. n. 1888/2004, sottoscritto tra le parti in data 25/11/2004;
- 5) di confermare la determinazione dell'Area Tecnica Urbanistica n. 1517 del 18/12/2013, esecutiva, con la quale:
 - a) si è provveduto al conteggio revisionale del corrispettivo relativo al contratto di appalto n. 1888/2004, stabilendo un canone annuo di € 1.814.686,73, oltre iva ai sensi di legge nella misura del 10%, alla data di novembre 2012;
 - b) è stato disposto che con un successivo atto gestionale si sarebbe provveduto alla quantificazione delle differenze tra il dovuto e il pagato per ciascuna annualità rientrando nella validità contrattuale, nonché all'aggiornamento del canone annuale una volta che l'ISTAT avrà pubblicato l'indice di variazione periodo novembre 2012-novembre 2013;
- 6) di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 1.663.462,84, oltre iva ai sensi di legge nella misura del 10%, in uno € 1.829.809,12, al cap. di spesa n. 07, codice bilancio 1090503, del bilancio 2014, esercizio provvisorio, dando atto che la predetta somma rientra già nell'impegno pluriennale 2014 n. 100, assunto con determinazione dell'Area Tecnica Urbanistica n. 1517 del 18/12/2013, esecutiva;

- 7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile di Area;
- 8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- 10) di precisare che, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 l'affidamento, in proroga, del servizio in esame è comunque subordinato all'esito positivo della verifica, disposta d'ufficio, del possesso dei requisiti prescritti in capo all'impresa affidataria.
- 11) di trasmettere la presente determinazione all'Area Contabile per la registrazione di competenza, dando atto che essa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 12) di trasmettere la presente determinazione all'ARO n. 3/TA, unitamente all'atto integrativo del contratto, una volta che lo stesso sia stato sottoscritto dalle parti.